

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 047/ Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Elenco DPREg. modificanti:

Modifiche apportate dal DPREg. 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Requisiti dei beneficiari
Art. 4	Interventi ammissibili a finanziamento
Art. 5	Tipologia, regime, importo e intensità dell'aiuto
Art. 6	Caratteristiche dei finanziamenti
Art. 7	Autorità di gestione
Art. 8	Modalità di presentazione delle domande di aiuto
Art. 9	Obblighi dei soci della società di gestione degli impianti
Art. 10	Termini per la realizzazione degli interventi
Art. 11	Partecipazione alla società di gestione degli impianti
Art. 12	Modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento
Art. 13	Controlli e accertamenti
Art. 14	Decadenze
Art. 15	Vincoli
Art. 15 bis	Cumulo degli aiuti
Art. 16	Durata
Art. 17	Entrata in vigore
Allegato A	Modalità di calcolo dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006
Allegato B	Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 2 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato fondo, tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici

che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) amministratore del fondo: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, che adotta i provvedimenti di esecuzione dell'attività del fondo;
 - b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - c) biomasse: materiali di natura o di derivazione biologica diversi da prodotti agricoli ma derivanti dagli stessi;
 - d) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'esclusione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
 - e) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
 - f) convenzione: accordo sottoscritto tra Regione e banca, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni;
 - g) concessione del finanziamento: nota dell'amministratore del fondo con cui si comunica al beneficiario e alla banca l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria;
 - h) costruttore dell'impianto: impresa fornitrice dell'impianto a biomasse che ne cura la costruzione, posa in opera ed eventuale manutenzione;
 - i) spese generali: spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla domanda dell'aiuto.
 - i bis) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:
 - 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.⁽¹⁾

(1) Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPRReg. 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

Art. 3 (*Requisiti dei beneficiari*)

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 1 sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

- a) hanno unità produttiva economica (UTE) situata nel territorio regionale;
- b) producono o trasformano prodotti agricoli nella regione;
- c) sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) e, se imprese cooperative, sono altresì iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
- d) partecipano o intendono partecipare a società di capitali che gestiscono impianti di produzione di energia situati sul territorio regionale;
- e) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013.⁽¹⁾

2. Gli impianti di produzione di energia sono alimentati prevalentemente con prodotti agricoli o con biomasse forniti dalle imprese di cui al comma 1, e hanno una potenza non superiore ad un megawatt.

3. Ai sensi del comma 2 è prevalente un conferimento all'impianto di prodotto agricolo e biomasse superiore al 50 per cento dell'intero materiale conferito per la produzione di energia. A tal fine fa prova il registro di carico e scarico tenuto dalla società che gestisce l'impianto.

(1) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, DPRReg. 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

Art. 4 (*Interventi ammissibili a finanziamento*)

1. Con le finalità di cui all'articolo 1 sono ammissibili a finanziamento:

- a) il capitale destinato alla costituzione di una società di capitali, avente per oggetto sociale la gestione dell'impianto di produzione di energia da prodotti agricoli o da biomasse;
- b) l'aumento del capitale sociale a pagamento, effettuato con conferimento in denaro, di società di capitali di cui alla lettera a) anche se non costituite con i finanziamenti di cui al presente regolamento.

Art. 5

(Regime e importo dell'aiuto)⁽¹⁾

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.

3. L'importo massimo dei finanziamenti non può superare il 30 per cento del costo previsto dell'impianto, tenuto conto anche delle spese generali.

(1) Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

Art. 6

(Caratteristiche dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), della legge regionale 80/1982, sotto forma di mutui di scopo della durata, per la quota regionale del finanziamento, di dieci anni.

2. L'estinzione anticipata del finanziamento è consentita trascorsi cinque anni dall'entrata in ammortamento.

Art. 7

(Autorità di gestione)

1. L'autorità che gestisce l'aiuto è la Direzione centrale.

Art. 8

(Modalità di presentazione delle domande di aiuto)

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale ed alla banca prima del versamento del capitale, a pena di esclusione.

2. Costituiscono requisiti di ammissibilità della domanda la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e, per le imprese che svolgono anche attività di produzione primaria, del piano culturale aggiornato.

3. Le domande contengono:

- a) i dati del richiedente;
- b) i dati relativi all'atto costitutivo e allo statuto o all'atto di modifica degli stessi della società di gestione dell'impianto;
- c) i dati relativi al capitale destinato alla costituzione o all'aumento di capitale sociale della società di gestione dell'impianto;
- d) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale,⁽¹⁾ resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- e) una relazione tecnica attestante la potenzialità dell'impresa richiedente il finanziamento in termini di conferibilità di prodotti agricoli o biomasse all'impianto;
- f) copia degli atti di diritto privato di cui all'articolo 9, comma 1, ove già predisposti o impegno alla loro redazione nei termini di cui all'articolo 9, comma 2;
- g) copia del progetto dell'impianto di produzione di energia e indicazione del suo costo globale di realizzazione e posa in opera.

4. La Direzione centrale e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del finanziamento.

(1) Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPR 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

Art. 9

(Obblighi dei soci della società di gestione degli impianti)

1. Per la salvaguardia della potenzialità produttiva dell'impianto di produzione di energia, tutti i soci della società di gestione dell'impianto, con l'unica eccezione dell'eventuale socio costruttore dell'impianto, in forza di uno o più atti di diritto privato, si obbligano verso la stessa società, ciascuno per una durata almeno pari a quella del finanziamento, alla somministrazione o al conferimento dei prodotti agricoli o delle biomasse ai sensi dell'articolo 3, comma 2 in modo da assicurare la miglior resa dell'impianto.

2. Se non sono predisposti gli atti di cui al comma 1, tutti i soci, con l'unica eccezione dell'eventuale costruttore dell'impianto, si impegnano alla loro redazione entro sessanta giorni dalla realizzazione e messa in funzione dell'impianto stesso.

Art. 10

(Termini per la realizzazione degli interventi)

1. A pena di revoca, la costituzione della società o l'aumento di capitale di cui all'articolo 4 avvengono entro dodici mesi dalla data della concessione del finanziamento.

2. A pena di revoca, la realizzazione e messa in funzione dell'impianto a biomasse avvengono entro ventiquattro mesi dalla data della concessione del finanziamento, salvo proroghe concesse dalla Direzione centrale a seguito di apposita istanza motivata da cause di forza maggiore.

3. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di costituzione della società o aumento di capitale, la banca presenta alla Direzione centrale, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla loro realizzazione, la dichiarazione che conferma il verificarsi degli interventi e ne fornisce prova documentale.

Art. 11

(Partecipazione alla società di gestione degli impianti)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge regionale 24/2009 per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento e' esclusa la partecipazione alla società di gestione di soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3, fatta eccezione per l'impresa che fornisce l'impianto di produzione di energia.

2. Se il costruttore dell'impianto intende partecipare alla compagine sociale della società di gestione, la sua partecipazione non può essere superiore al 25 per cento del costo dell'impianto tenuto conto anche delle spese generali.

3. In sede di costituzione o di aumento del capitale della società, lo statuto o l'atto costitutivo o l'atto di modifica degli stessi prevedono la clausola redatta ai sensi del codice civile finalizzata a rendere trasferibili, tenuto comunque conto degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, le azioni o la quota del singolo socio soltanto in favore di soggetto già socio oppure in favore di soggetto estraneo alla compagine sociale ma avente i requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 12

(Modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento)

1. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione o in due soluzioni, di cui la prima a titolo di acconto, e non inferiore al 50 per cento, e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione tra Regione e banca.

Art. 13
(Controlli e accertamenti)

1. Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria emergano gravi e circostanziate incongruenze, ove ritenuto opportuno per la gravità della difformità, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, tutte le informazioni, dichiarazioni, dati tecnici disposti e forniti dal richiedente a supporto della domanda nonché l'intervento stesso sono oggetto di verifica da parte della Direzione centrale.

2. La Direzione centrale ha facoltà di effettuare presso la banca e presso i beneficiari i controlli e gli accertamenti tesi alla verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione dei finanziamenti, anche mediante richiesta della necessaria documentazione.

Art. 14
(Decadenze)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dal codice penale, ove dal controllo di cui all'articolo 13 si accerti che il finanziamento è stato richiesto rilasciando dichiarazioni false e mediante falso documentale, la domanda è archiviata senza accoglimento e, ove le incongruenze predette vengano rilevate dopo la liquidazione di acconti, il beneficiario decade dall'aiuto e le somme erogate sono recuperate nei termini di legge.

Art. 15
(Vincoli)

1. A pena di revoca, i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 3 sono mantenuti per l'intera durata del finanziamento o comunque fino all'eventuale trasferimento della partecipazione del singolo socio consentita, con le condizioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 15 bis
(Cumulo degli aiuti)⁽¹⁾

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo

non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

(1) Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPREg. 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

Art. 16
(Durata)⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato da art. 6, c. 1, DPREg. 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A⁽¹⁾

(1) Allegato abrogato da art. 7, c. 1, DPREg. 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

ALLEGATO B⁽¹⁾

(1) Allegato abrogato da art. 7, c. 1, DPREg. 6/6/2014, n. 0110/Pres. (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).